

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF dell'1/12/2013)

[Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito \(diversi da quelli derivanti dal mandato\) durante il rapporto professionale](#)

Dopo la cessazione del rapporto professionale, l'avvocato non ha più l'obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand'anche successivamente lo riassuma *(Nel caso di specie, l'avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l'avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Morlino, rel. Neri\), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132](#)

Contenuti correlati:

1. [La falsa assicurazione circa il pagamento spontaneo da parte del proprio assistito](#)
2. [Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di riservatezza e segretezza – Diffusione di documenti riservati sulle condizioni di salute del proprio assistito – Esclusione del diritto di difesa – Denuncia contro il proprio assistito relativa a fatti conosciuti nell'espletamento del mandato – Illecito deontologico.](#)
3. [Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Richiesta di compensi sproporzionati ed eccessivi – Consigli svantaggiosi al proprio assistito – Azione inutile e gravosa – Illecito deontologico.](#)